REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME

Servizio elettorale

elettorale@regione.fvg.it
tel + 39 0432 555541, 0432 555455
fax + 39 0432 555525, 0432 555237
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

A lista d'inoltro

Circolare n. 10/EL

Prot. n.°13082/1.5.3
Udine, 6 maggio 2014

TRASMESSA VIA PEC

oggetto: elezioni comunali 2014. Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendono impossibile l'allontanamento dall'abitazione. Esercizio del diritto di voto dei degenti in ospedali e case di cura. Voto dei diversamente abili. Voto assistito. Voto dei detenuti.

In relazione allo svolgimento delle elezioni comunali che si terranno il 25 maggio 2014, si ritiene opportuno fornire alcuni elementi informativi in ordine all'esercizio del diritto di voto da parte di alcune categorie di elettori ammessi ad esercitarlo con procedura speciale.

In linea generale, si precisa che la legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (*Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali),* regola compiutamente questi casi particolari agli articoli 41, 48, comma 2, 49, 56, 57, 58, 59, 60 e 61, in maniera sostanzialmente analoga a quella della legge statale.

1. ELETTORI AFFETTI DA INFERMITA' CHE NE RENDONO IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE

Gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e gli elettori intrasportabili perché affetti da gravissime infermità sono ammessi al voto a domicilio, ai sensi dell'articolo 60, comma 1, della legge regionale 19/2013.

Si considerano elettori intrasportabili quegli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'articolo 41 della legge regionale 19/2013 (e cioè del servizio di trasporto che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori non deambulanti il raggiungimento della sezione elettorale).

L'elettore avente diritto al voto domiciliare, ai fini dell'esercizio del voto al proprio domicilio, **deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, una dichiarazione nella quale attesta la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora.** Tale dichiarazione - ai sensi dell'articolo 60, comma 2, della l.r. 19/2013 - deve essere presentata in un periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione. Il suddetto termine, come ricordato più volte dal Ministero dell'interno, in un'ottica di garanzia del diritto al voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune.

La domanda di ammissione al voto domiciliare, che vale sia per il primo turno di votazione che per l'eventuale ballottaggio nei Comuni di Porcia e Sacile, redatta in carta libera, deve

riportare, oltre alla volontà di esprimere il voto a domicilio, l'indirizzo completo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico.

La dichiarazione deve inoltre essere corredata dalla certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale in data non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione (10 aprile 2014); tale certificazione medica, per non indurre incertezze, deve attestare l'esistenza, in capo all'elettore, delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell'articolo 60, della l.r. 19/2013, con prognosi di almeno 60 giorni, decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Tale certificato, inoltre, potrà attestare l'eventuale necessità dell'accompagnatore per l'esercizio del voto (c.d. voto assistito, vedi *infra*).

Ciò premesso, **si invitano i dirigenti delle Aziende per i servizi sanitari a porre in essere ogni misura organizzativa idonea affinché venga assicurato un adeguato servizio finalizzato al rilascio dei certificati medici di che trattas**i.

Si ricorda, inoltre, che il voto a domicilio nelle elezioni comunali può aver luogo soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio del comune del quale è elettore.

Sono applicabili, anche nel caso di rilascio della sola certificazione per l'ammissione al voto domiciliare, le disposizioni preclusive di cui all'articolo 41, comma 2, della l. r. 19/2013, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati non possono essere candidati, né parenti, fino al quarto grado di candidati.

I sindaci di iscrizione elettorale verificano la regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, includendo in appositi elenchi i nominativi degli elettori ammessi e rilasciando attestazione di ciò. I sindaci dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in elenchi, distinti per sezione elettorale, con l'indicazione per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione ed eventuale recapito telefonico, specificando se l'elettore:

- vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- vota a domicilio presso altra sezione dello stesso comune;
- vota a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritto nella lista di altra sezione dello stesso comune.

Tali elenchi verranno consegnati ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Si rammenta, inoltre, che i sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli Uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

Tale supporto consisterà, in primo luogo, nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, utilizzando a tal fine e laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della l.r. 19/2013, al trasporto presso i seggi degli elettori diversamente abili.

2. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEI DEGENTI IN OSPEDALI, CASE DI CURA E LUOGHI DI DETENZIONE

Ai sensi degli articoli 56 e 61 della legge regionale 19/2013, **i degenti in ospedali e altri luoghi di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero o di detenzione,** purché siano elettori dello stesso comune in cui ha sede la struttura.

In concreto:

A) OSPEDALI E CASE DI CURA CON ALMENO 200 POSTI LETTO (SEZIONE OSPEDALIERA)

In queste strutture è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazione di 500. Si tratta della c.d. sezione ospedaliera prevista dall'articolo 57 della l.r. 19/2013.

La sezione ospedaliera provvede anche allo scrutinio dei voti.

B) OSPEDALI E CASE DI CURA CON ALMENO 100 E FINO A 199 POSTI LETTO. LUOGHI DI DETENZIONE (SEGGIO SPECIALE)

In tali strutture il voto degli elettori viene raccolto da un seggio speciale composto da un presidente e da due scrutatori. La previsione normativa di riferimento è, in questo caso, l'articolo 58 della più volte citata l.r. 19/2013.

I compiti del seggio speciale sono limitati alla raccolta del voto dei degenti. Allo scrutinio delle schede provvede la sezione elettorale ordinaria.

C) OSPEDALI E CASE DI CURA CON MENO DI 100 POSTI LETTO (UFFICIO DISTACCATO)

In queste strutture il voto viene raccolto dal Presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione si trova il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio e del segretario (Ufficio distaccato, costituito ai sensi dell'articolo 59 della l.r. 19/2013).

Le schede votate vengono portate alla sezione elettorale.

Con le stesse modalità, l'esercizio del diritto di voto deve inoltre essere assicurato in quelle strutture (case di riposo, strutture dedicate all'assistenza ed alla riabilitazione dei lungodegenti) che, pur non rientrando nella categoria dei presidi ospedalieri, abbiano al loro interno una struttura sanitaria "seppur di modesta portata" quale un'infermeria.

Infine, devono essere ammessi a votare nel luogo di ricovero, con le stesse modalità sopra illustrate, anche i tossicodipendenti degenti presso le strutture medesime.

I compiti dell'Ufficio distaccato sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto. Allo scrutinio delle schede provvede la sezione elettorale ordinaria.

3. PROCEDURA PER L'AMMISSIONE ALLA VOTAZIONE NEI LUOGHI DI CURA E DI DETENZIONE

Secondo quanto previsto dagli articoli 56, commi 2 e 61, della l.r. 19/2013, per poter esercitare il diritto di voto nel luogo di cura, gli interessati devono far pervenire al sindaco, per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto, apposita dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. Medesima procedura devono seguire i detenuti che devono far pervenire al sindaco, per il tramite del direttore dell'istituto, apposita dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di votare nel luogo di detenzione.

Dette dichiarazioni devono pervenire al comune entro il terzo giorno antecedente la data della votazione (giovedì 22 maggio 2014 - termine peraltro meramente ordinatorio) e devono recare in calce l'attestazione del direttore sanitario o del direttore dell'istituto, comprovante il ricovero o la detenzione dell'elettore; devono inoltre contenere cognome, nome, luogo, data di nascita e domicilio dell'elettore nonché il numero della sezione elettorale alla quale è assegnato ed il numero di iscrizione nelle liste sezionali, dati questi ultimi desumibili dalla tessera elettorale.

Il sindaco dovrà rilasciare immediatamente ai richiedenti l'attestazione dell'avvenuta inclusione degli stessi negli appositi elenchi che saranno successivamente consegnati ai presidenti delle sezioni elettorali. La predetta attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di cura o di detenzione e dovrà essere esibita al presidente dell'Ufficio elettorale di sezione o al presidente del seggio speciale, insieme con la tessera elettorale.

4. ELETTORI NON DEAMBULANTI

Per quanto riguarda invece l'esercizio del diritto del voto per gli elettori non deambulanti, si richiamano l'articolo 48, commi 2 e 3, della l.r. 19/2013 nonché le disposizioni della legge 15 gennaio 1991, n. 15 *"Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti"*.

In particolare, gli elettori non deambulanti, **quando la sede della sezione ove sono iscritti non è accessibile a causa delle c.d. barriere architettoniche, possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi altra sezione del comune che si trovi in una sede priva di barriere architettoniche, appositamente segnalata ed arredata**. Ciò previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'Azienda per i servizi sanitari competente, anche in precedenza e per altri scopi, oppure previa esibizione della patente di guida speciale purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Tali elettori sono iscritti, a cura del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'Ufficio.

L'esistenza e l'ubicazione delle sezioni prive di barriere architettoniche devono essere adeguatamente pubblicizzate, attraverso l'affissione dell'idoneo simbolo, allegato alla legge 15/1991 nonché mediante appositi avvisi.

Con l'occasione, si rammenta che i comuni, nel giorno delle elezioni, organizzano speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza degli elettori non deambulanti alle sezioni elettorali (articolo 41, comma 1, della l.r. 19/2013).

5. VOTO ASSISTITO

Ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 19/2013, **i non vedenti, gli amputati alle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità e i cittadini diversamente abili impossibilitati ad esprimere il voto autonomamente possono avvalersi dell'aiuto di un accompagnatore** e devono essere ammessi al voto assistito previa esibizione di un certificato medico attestante che l'infermità fisica impedisce di esprimere il voto autonomamente.

Si ricorda che, come indicato da costante giurisprudenza, vanno ammessi al voto solo coloro che presentano un'infermità fisica. Non possono, infatti, rientrare nelle fattispecie che consentono il voto assistito le menomazioni che incidono sulla capacità intellettiva soprattutto se fanno venir meno capacità di scegliere a chi attribuire il proprio suffragio (Consiglio di Stato – V Sezione, sentenze nn. 939/1977, 154/1983, 3360/2004, 387/2007).

L'accompagnatore può essere individuato dal diversamente abile fra gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica.

Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, **le aziende sanitarie, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati nonché delle attestazioni** di cui all'articolo 1, della legge 15/1991 per le ipotesi di cui sopra. Si invitano, pertanto le Aziende per i servizi sanitari in indirizzo, qualora non vi abbiano già provveduto, a comunicare ai comuni di competenza (e, per conoscenza, allo scrivente Servizio) gli orari nei quali – nei tre giorni precedenti il voto – si procederà al rilascio dei certificati sopra indicati e, qualora possibile, anche i nominativi dei medici autorizzati. Un tanto al fine di consentire ai comuni di informare gli elettori interessati.

Si ricorda inoltre che la normativa vigente prevede la possibilità dell'annotazione permanente del diritto al voto assistito su richiesta dell'interessato a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale. La richiesta dell'annotazione da parte dell'elettore, che si ricorda dovrà rientrare nella casistica dei soggetti diversamente abili per cecità, amputazione delle mani, paralisi o altro impedimento di analoga gravità, deve essere corredata da apposita

documentazione comprovante tale stato. In particolare, gli elettori non vedenti possono corredare la richiesta di annotazione permanente del diritto al voto assistito anche con la mera esibizione del libretto nominativo di pensione dal quale risulti la loro cecità assoluta.

Da ultimo, si ricorda ai comuni che presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono "seggi volanti" (per la raccolta del voto domiciliare o presso ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto) o "seggi speciali" (sezioni ospedaliere, nei casi in cui esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina; ospedali e case di cura da 100 a 199 posti letto; luoghi di detenzione e di custodia preventiva), dovrà essere consegnato un bollo di sezione in più per ogni seggio "volante" o speciale, da utilizzarsi esclusivamente ai fini della certificazione del voto nell'apposito spazio della tessera elettorale.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si inviano distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Annamaria Pecile
(sottoscritto con firma digitale)

Lista d'inoltro
A:

Sindaci - Vicesindaci - Commissari dei comuni interessati alle elezioni comunali

Direttori Generali delle Aziende per i Servizi Sanitari:
n. 1 – "Triestina"
n. 2 – "Isontina"
n. 3 – "Alto Friuli"
n. 4 – "Medio Friuli"
n. 5 – "Bassa Friulana"
n. 6 – "Friuli Occidentale"

Direttore del Carcere Giudiziario di Tolmezzo

e, p.c.:

Prefetture – Uffici territoriali del Governo di:
Udine
Gorizia
Pordenone
Trieste